

COMUNEDI CONCA CASALE

Provincia di Isernia

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI, CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI, PATROCINI

(Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 30/11/2016)

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina:
 - la concessione da parte del Comune di forme di sostegno economiche a favore di soggetti operanti nell'ambito della comunità locale per la realizzazione di attività conformi alle finalità di interesse pubblico perseguite dall'Ente, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Carta Costituzionale e dei principi generali fissati dallo Statuto comunale, nei limiti delle risorse previste in bilancio;
 - l'accesso alle prestazioni economiche erogate a favore di persone e famiglie in stato di bisogno;
 - la concessione di patrocini.
2. Tra gli scopi principali del presente regolamento figurano, in particolare, la valorizzazione ed il sostegno delle libere forme associativenonché, in relazione agli interventi previsti per i soggetti in stato di bisogno, il contrasto alla povertà e all'emarginazione sociale.
3. La concessione delle forme di sostegno economiche viene effettuata dal Comune nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento, in ossequio all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata, al fine di promuoverne lo sviluppo.

TITOLO II: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E/O INIZIATIVE SOCIO-CULTURALI DI CARATTERE RICORRENTE ED OCCASIONALI.

ART. 2 – CRITERI GENERALI

1. Ai fini del presente Regolamento i contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio non possono essere concessi per attività con fini di lucro, per manifestazioni di natura politica o elettorale, per iniziative contrarie ai principi che stanno alla base dell'attività dell'Amministrazione Comunale, che non rivestano particolare rilievo e significato per la cittadinanza o per iniziative che siano contrarie ai principi statutari.

ART 3 – BENEFICIARI

2. I contributi economici possono essere richiesti da Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, con sede e operanti sul territorio del Comune di Conca Casale per attività non a scopo di lucro, nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel Bilancio.
3. Associazioni riconosciute e spontanee, Istituzioni pubbliche, Istituzioni socio-scolastiche pubbliche e private, Enti religiosi, con sede e operanti non sul territorio del Comune di Conca Casale potranno richiedere la concessione di agevolazioni per attività non a scopo di lucro. La richiesta sarà valutata dall'Amministrazione comunale.
4. La concessione dei contributi annuali ordinari e straordinari è a esclusivo beneficio delle associazioni iscritte all'Albo comunale.
5. L'Amministrazione potrà tuttavia erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche ad Istituzioni o Associazioni senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte al suddetto Albo, organizzino eventi e iniziative in favore

e con il coinvolgimento della Comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.

6. Le domande di contributo economico devono essere presentate esclusivamente utilizzando i moduli predisposti dagli uffici comunali, reperibili sul sito web del Comune.
7. Rimane comunque in carico al richiedente la responsabilità dell'organizzazione dell'iniziativa proposta, compresi gli aspetti assicurativi e l'acquisizione di licenze, autorizzazioni, permessi previsti ai sensi di legge, qualora necessari.

ART. 4 – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Il Comune di Conca Casale istituisce con il presente regolamento l'Albo Comunale delle associazioni e dei gruppi.
2. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni e dei gruppi organizzati operanti nel territorio comunale, nell'Albo Comunale sono iscritte, a domanda, suddivisi per aree tematiche, le associazioni e gruppi che:
3. abbiano la sede legale ed operativa nel Comune di Conca Casale, possono altresì essere iscritte le organizzazioni aventi sede legale in altro Comune purché operanti nel territorio comunale di Conca Casale;
4. prevedano negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto: l'assenza di fini di lucro, il fine dichiarato di utilità sociale, la democraticità delle strutture, l'elettività e la gratuità delle cariche associative; la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione degli associati, nonché i loro obblighi e diritti; l'obbligo di iscrivere nel bilancio i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
5. Ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'accordo degli aderenti, delle generalità del rappresentante e dei componenti gli organi di amministrazione e di gestione deve essere comunicata, entro trenta giorni dal suo verificarsi.
6. Il Servizio Cultura del Comune, curerà l'iscrizione all'Albo e la tenuta dello stesso compresi tutti gli atti di gestione (es. aggiornamento, iscrizioni, cancellazioni e revisione all'Albo Comunale).

ART. 5–SETTORI D'INTERVENTO

1. I settori d'intervento sono quelli relativi a:
 - a) Attività culturali e scientifiche;
 - b) Attività educative;
 - c) Tutela ambientale;
 - d) Attività socio-assistenziali, umanitarie, attività benefiche;
 - e) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
 - f) Attività ricreative e sportive;
 - g) Turismo, sviluppo economico e valorizzazione risorse locali.

ART. 6–RESPONSABILITA'

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi, vantaggi economici o patrocinio.
3. Il Comune, in ogni caso, resta estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

ART. 7 – CRITERI DI EROGAZIONE

1. Richiamato l'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010, convertito dalla L.122/2010, per le attribuzioni delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, le iniziative e le attività svolte dagli interessati debbono rispondere ai seguenti criteri:
 - a) svolgimento di attività propria del Comune in forma sussidiaria, nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - b) rispondenza alla programmazione dell'Assessorato di riferimento.

ART. 8 – TIPOLOGIA E NATURA DEI CONTRIBUTI

1. Il sostegno finanziario ai soggetti richiedenti, compatibilmente con le disponibilità di Bilancio, può articolarsi in forma di:
 - a. Contributi ordinari, erogati a sostegno delle attività previste dagli statuti delle Associazioni richiedenti;
 - b. Contributi straordinari diretti a favorire attività occasionali o singoli progetti che esulano dalla programmazione ordinaria del soggetto richiedente e rivestono particolare rilevanza ed interesse a favore della cittadinanza.

ART. 9 – CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

1. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dal materiale pubblicitario che le attività vengono attuate con il supporto del Comune.
2. La concessione di contributi di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ART. 10 – CONTRIBUTI ORDINARI

1. Il Comune può concedere contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, sportivo per la comunità locale (limitatamente all'iniziativa per cui si chiede il contributo) nella misura massima del 80% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, alle associazioni iscritte all'Albo Comunale. 2. Entro il 15 settembre di ogni anno l'amministrazione pubblica l'avviso per l'assegnazione dei contributi economici per l'anno successivo. Tale avviso individua le linee prioritarie per l'assegnazione dei contributi, nel rispetto della programmazione dell'amministrazione.
2. Le istanze devono pervenire, sottoscritte dal legale rappresentante, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno e corredate da:
 - a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
 - a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - quantificazione presunta del numero dei partecipanti
 - b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi dei legali rappresentanti :
 - godimento dei diritti civili e politici
 - di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;

- di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Conca Casale;
 - di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione;
 - c. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;
 - d. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
 - e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
 - f. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
 - g. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
 - i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro;
 - j. l. l'eventuale richiesta di anticipazione dell'erogazione del contributo, debitamente motivata nel rispetto delle tipologie di spese ammissibili.
3. L'ufficio competente potrà inoltre chiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell'intervento comunale.
4. L'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta di integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione.
5. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività, sarà predisposto a cura dell'Assessorato competente dopo l'approvazione del Bilancio di previsione annuale e dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.

ART. 11 – CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Il Comune può concedere, nel corso dell'anno, nella misura massima dell'80% della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, contributi straordinari alle associazioni iscritte all'Albo Comunale.
2. L'Amministrazione si riserva in tali casi di valutare l'accoglimento dell'istanza.
3. La competenza a decidere sulle richieste di contributi straordinari è della Giunta Comunale.
4. Al fine di determinare il contributo, il legale rappresentante del beneficiario, dovrà inoltrare la seguente documentazione:
- a. relazione illustrativa dei programmi che si intendono attuare, specificando:
- a quale categoria di persone sono rivolti i programmi e fasce di età delle persone interessate;
 - il periodo e la durata di svolgimento;
 - quantificazione presunta del numero dei partecipanti
- b. autocertificazione attestante i seguenti requisiti soggettivi dei legali rappresentanti :
- godimento dei diritti civili e politici
 - di non essere stato condannato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale ;
 - di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità con il Comune di Conca Casale;
 - di non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione.
- c. numero iscritti al registro soci dell'Associazione divisi per età e residenza;

- d. elenco delle attività svolte dall'Associazione nell'anno precedente a quello della domanda;
- e. piano finanziario delle entrate e delle uscite, nel quale siano evidenziati gli eventuali contributi da chiunque concessi;
- g. numero di codice fiscale dell'associazione o ente;
- h. dichiarazione di non appartenenza a partiti, associazioni o movimenti a carattere politico ai sensi della Legge n. 659/1981;
- i. dichiarazione di non perseguire fini di lucro.

5. L'Associazione assegnataria di un primo contributo economico straordinario non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell'ambito del medesimo esercizio finanziario.

ART 12- MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Il contributo economico potrà essere erogato con le seguenti tempistiche:
 - c. per una percentuale concordata (e comunque non superiore al 50%) prima dell'iniziativa e per la restante parte a rendicontazione avvenuta;
 - d. a rendicontazione avvenuta.
2. Per ottenere l'anticipazione del contributo di cui al precedente comma 1 lett. a) deve essere avanzata esplicita richiesta nell'istanza di ammissione al contributo indicante le motivazioni, nel rispetto della tipologia di spese ammissibili.
3. Il contributo concesso a titolo di anticipazione dovrà essere comunque rendicontato con i giustificativi di spesa in originale, pena la revoca della concessione del contributo e il recupero coattivo ai sensi del D.P.R. 602/73 e s.m.i.
4. La modalità dell'erogazione del contributo economico deve essere specificata nell'atto amministrativo di concessione del contributo stesso.

ART. 13 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Ferma restando l'eventuale anticipazione del contributo di cui al precedente articolo 12, la liquidazione potrà avere luogo dopo la presentazione dei seguenti documenti:
 - a. relazione finale sull'attività svolta e risultati conseguiti;
 - b. consuntivo delle entrate e delle spese, tutte munite di regolari giustificativi di spesa in originale, riferite al costo totale del progetto e non solo alla quota finanziata dall'Amministrazione.
2. I documenti di cui alle precedenti lett. a. e b. devono essere presentati entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
3. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori al costo del progetto dichiarato nella richiesta di contributo o i giustificativi non corrispondano a una somma di spesa almeno pari al costo del progetto dichiarato nella richiesta, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione alle spese effettivamente sostenute.
4. La liquidazione è disposta con provvedimento del Responsabile di servizio.
5. I giustificativi di spesa sono costituiti da fatture o altri documenti fiscalmente validi, intestati al soggetto destinatario del contributo e già quietanzati al momento della presentazione della documentazione.
6. L'autocertificazione delle attività svolte e delle spese sostenute, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è ammessa per le spese generali, di cancelleria e telefoniche, per la sola rendicontazione di spese di modesta entità,

in misura non superiore al 15% del contributo concesso e comunque per un importo massimo di euro 200,00. In ogni caso, l'Amministrazione si riserva di esercitare il potere di verifica.

ART. 14- OBBLIGO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione di contributi economici e agevolazioni economiche comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione dei benefici è facoltà dell'Amministrazione, con apposito atto, procedere:
 - e. al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
 - f. alla riduzione del contributo in caso di errata/incompleta rendicontazione delle spese;
 - g. alla revoca di quanto concesso se non ancora liquidato.
3. Verificandosi quest'ultima fattispecie, non verranno prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nei due anni successivi da parte dello stesso soggetto.
4. Ove il contributo sia stato indebitamente percepito sulla base di documentazione erronea, fatta salva la possibilità di rettifica, il beneficiario è tenuto alla restituzione.

TITOLO III: PATROCINIO

ARTICOLO 15 – ISTANZA E PROVVEDIMENTO

1. Il patrocinio è l'espressione dell'apprezzamento, adesione e sostegno concesso dal Comune a iniziative pubbliche o private ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali e per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità locale e si manifesta con la facoltà data al richiedente di utilizzare il logo del Comune.
2. La concessione del patrocinio può essere a titolo non oneroso, ovvero può essere accompagnata dalla concessione di contributi o dalla concessione di strutture e servizi a titolo gratuito.
3. Il patrocinio è concesso con atto della Giunta comunale, previa istruttoria della richiesta da parte del competente ufficio.
4. La deliberazione di concessione del patrocinio descrive e specifica le strutture ed i servizi eventualmente concessi a titolo gratuito.
5. I soggetti che intendono ottenere il patrocinio devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, una istanza corredata da:
 - descrizione dell'iniziativa
 - programma operativo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione .
6. La concessione del patrocinio viene comunicata all'interessato con l'invio di copia dell'atto di Giunta Municipale.
7. Tutti i materiali promozionali delle iniziative, manifestazioni o progetti patrocinati devono recare la dicitura "con il patrocinio del Comune di Conca Casale" e riprodurre lo stemma municipale.

8. La concessione del patrocinio, non comporta l'esenzione dall'eventuale pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico e dei diritti di affissione, nei limiti e con le riduzioni di legge del regolamento.
9. L'uso improprio o non autorizzato dello stemma e/o logo, o quando dall'uso stesso sia arrecato danno all'immagine del Comune, comporterà l'immediata revoca del patrocinio con atto motivato. Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale derivanti dall'utilizzo improprio o non autorizzato, saranno ad esclusivo carico del soggetto utilizzatore, il quale terrà sollevato il Comune di Conca Casale da ogni responsabilità.
10. L'uso dello stemma e/o del logo del Comune associato ad iniziative private in modo da ingenerare la convinzione nel pubblico che si tratti di iniziative del Comune, è punito con l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 7 bis comma 1 del T.U.E.L approvato con D. Lgs 267/2000.

TITOLO IV: CONTRIBUTI E BENEFICI A PERSONE IN STATO DI BISOGNO

ARTICOLO 16 - PRINCIPI GENERALI

1. Il presente titolo disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezze del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazioni, universalità e diritti di cittadinanza in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione ed in ottemperanza a quanto disposto in materia dalle relative norme di legge, in particolare ai sensi dell'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

ARTICOLO 17 - DESTINATARI

2. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Titolo, sono tutti i cittadini, regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Conca Casale che si trovino in condizioni di disagio socio-economico.
3. Sono prioritariamente individuati quali destinatari di contributi di integrazione economica le persone impossibilitate ad assumere impegni lavorativi per età, condizioni di salute, disabilità, i nuclei con più figli minori, i nuclei monogenitoriali privi o carenti di mezzi di sussistenza.
4. I beneficiari dei predetti interventi assistenziali non dovranno, indipendentemente dal valore dell'indicatore della situazione economica, risultare titolari di patrimonio immobiliare, fatta eccezione per l'unità adibita a propria abitazione; è ammessa la titolarità di una sola autovettura destinata ad uso personale.
5. L'assistenza economica del Comune è subordinata al fatto che il richiedente non abbia parenti tenuti agli alimenti in grado di provvedere al suo sostentamento; il servizio sociale provvederà ad informare in tal senso l'assistito e – avendo cura della qualità dei rapporti familiari e nel rispetto delle norme del Codice Civile – i parenti e gli affini tenuti ad obblighi solidali di intervento, al fine di promuoverne l'assunzione di responsabilità.
6. Potranno essere erogati interventi di emergenza anche a favore di persone temporaneamente presenti sul territorio comunale che si trovino in situazioni di bisogno, tali da esigere interventi non differibili.

7. Tali interventi rivestiranno comunque carattere straordinario, di emergenza, temporaneo, tenendo conto per quanto possibili delle disposizioni del regolamento.

ARTICOLO 18- FINALITA' DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove, l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli, determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi del regolamento vanno ad integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche, erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e di sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

ART. 19- MODALITA' DI ACCESSO AGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI

1. La richiesta di contributo va inoltrata per iscritto, dall'interessato o da persona delegata, al Sindaco del Comune autocertificando i seguenti dati:
 - dati anagrafici del richiedente
 - dati anagrafici e composizione del nucleo di stabile convivenza
 - condizione professionale e lavorativa di ogni singolo componente
 - redditi ed emolumenti a qualsiasi titolo percepiti da ciascun componente.
 - Indicatore della situazione economica equivalente quale risulta da apposita dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) inerente la condizione del nucleo familiare di riferimento.
2. L'istanza ha valore di dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; l'eventuale rilascio di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero sarà deferita all'Autorità Giudiziaria e comporterà la decadenza ed il recupero dei benefici indebitamente percepiti.
3. La richiesta potrà essere integrata da ogni ulteriore informazione e documentazione ritenute significative al fine di comprovare lo stato di bisogno; dovrà prevedere altresì apposito ed esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/6/2003.

ART. 20- ISTRUTTORIA

1. L'Assistente Sociale del Comune assume la competenza istruttoria in ordine alle domande di assistenza economica pervenute; valuta le

- dichiarazioni rese, la documentazione trasmessa richiedendo – se necessario - la produzione di elementi integrativi o provvedendovi d'ufficio.
2. Può avvalersi altresì della collaborazione di altri servizi comunali (Polizia Municipale, Servizio Tributi, Servizi Demografici etc.) al fine di acquisire ulteriori riscontri e dati utili alla valutazione del caso.
 3. Effettua il colloquio con la persona e, se necessario, la visita domiciliare; formula la proposta di intervento mediante apposita relazione che dovrà contenere:
 - diagnosi psico-sociale e relativo piano assistenziale personalizzato che precisi motivazione e obiettivi dell'intervento;
 - entità del contributo
 - modalità di verifica del progetto assistenziale.
 4. Eventuali esiti negativi conseguenti l'istruttoria dovranno comunque essere relazionati e motivati.
 5. La relazione e la proposta sono sottoposte alla Giunta Comunale per i conseguenti provvedimenti.
 6. Ai sensi della legge n. 241/1990 viene fissato in **30 giorni** il termine di conclusione del procedimento avviato con la presentazione della richiesta di assistenza economica regolarmente compilata e corredata dalla necessaria documentazione.
 7. L'esito del procedimento verrà comunicato per iscritto al richiedente.

ART 21 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1. Nel limite dello stanziamento di bilancio, sono previste le seguenti tipologie di assistenza economica:
 - a) “minimo vitale”: assistenza economica ordinaria, tesa al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria erogazione di contributi economici;
 - b) “ interventi straordinari una tantum ” : assistenza economica straordinaria, tesa al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuta a cause straordinarie, mediante l'erogazione “una tantum” di contributi in denaro.

ART 22 – INTERVENTO INTEGRATIVO (MINIMO VITALE)

1. L'intervento integrativo (minimo vitale) consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato l'integrazione del reddito percepito qualora questo non raggiunga il cd “minimo vitale”.
2. Il minimo vitale è pari all'assegno sociale minimo INPS, come rivalutato annualmente.
3. Per le persone che percepiscono redditi inferiori all'assegno sociale minimo INPS, si può erogare un contributo ad integrazione affinché esso raggiunga la soglia del minimo vitale.
4. Il contributo è erogato in base al progetto assistenziale individualizzato, elaborato dall'Assistente sociale, tenuto conto delle risorse economiche disponibili.
5. Tali contributi devono essere sottoposti a verifica periodica rispetto all'effettivo permanere delle difficoltà rilevate e agli obiettivi del progetto.
6. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Servizio Sociale ogni variazione della situazione economica successiva al momento della domanda di assegnazione.

7. L'intervento integrativo in oggetto è destinato a persone non provviste di mezzi economici di sussistenza, prive di sostegni familiari e, se presenti, con risorse finanziarie non adeguate, senza congiunto obblighi per legge.
8. L'intervento ha la durata massima di 6 mesi nell'arco dell'anno solare.

ART 23- CONTRIBUTI ECONOMICI STRAORDINARI

1. Oltre agli interventi ordinari già descritti, è prevista la possibilità di interventi economici a carattere straordinario ("una tantum"), rivolti a nuclei familiari o persone sole che si trovano a fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito familiare.
2. la misura del contributo sarà commisurata alla situazione complessiva del richiedete.
3. Il reddito non dovrà essere superiore al minimo vitale aumentato del 20%.
4. Il sussidio non potrà comunque superare un importo massimo annuo di €. 1.000,00 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta.
5. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possano ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo "una tantum".
6. L'erogazione di tali contributi è subordinata all'assenza di eventuali altri finanziamenti previsti da altre norme destinate a sostenere le famiglie. In tal caso il servizio sociale assisterà il richiedente nella singola azione rivolta agli uffici preposti.
7. Sono di norma ammessi a contributo (entro i valori massimi di cui sopra):
 - bollette luce, acqua e gas di importo elevato. Il cittadino si impegnerà a chiedere successiva rateizzazione degli importi dovuti agli enti erogatori;
 - arretrati affitto e spese condominiali di importo elevato, qualora non erogabili da altri enti;
 - spese per acquisto farmaci generici ove presenti, secondo prescrizioni mediche. Sono escluse le spese per acquisto di farmaci coperti dal servizio sanitario nazionale;
 - ticket sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti da servizio sanitario nazionale (con presentazione di prescrizione medica);
 - spese dovute a particolari alimentazioni prescritte dal medico di famiglia o specialista;
 - spese per funerali;
 - altre necessità in base alla relazione dell'Assistente sociale.
8. Ogni spesa deve essere debitamente documentata.

ART24 - GRADUATORIA

1. Qualora, per carenza di risorse finanziarie, non sia possibile far fronte alle domande pervenute e ritenute ammissibili per ciascuna forma di intervento, verrà redatta, a cura del Servizio sociale, una graduatoria formulata tenendo conto degli indicatori di seguito individuati:

- presenza di handicap in condizione di gravità;
- presenza di anziani in condizioni di non autosufficienza;
- persona anziana ultrasessantacinquenne che vive da sola;
- nuclei familiari monogenitoriali;
- nuclei familiari con presenza di figli minorenni.

ART 25 – PUBBLICITA'

1. Il Comune predispose le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti e Istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all'albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito Internet comunale, all'interno dell'apposita sezione "Amministrazione trasparente".
2. L'Amministrazione Comunale pubblica annualmente nel sito internet l'elenco dei soggetti beneficiari di contributi ed agevolazioni (secondo le modalità previste dalle leggi vigenti).

ART. 26 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di consiglio comunale che lo approva.
2. Sono da intendersi abrogate tutte le disposizioni regolamentari non compatibili con i principi e le norme contenute nel presente Regolamento.